

Impugnazioni civili - appello - improcedibilit  - Condizione di procedibilit  ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020

Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione - Rilevabilit  ed eccepibilit  a pena di decadenza non oltre la prima udienza - Obbligatoriet  della mediazione in appello

In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione   condizione di procedibilit  della domanda, ma l'improcedibilit  deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ci  non avvenga, il giudice d'appello pu  disporre la mediazione, ma non vi   obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilit  della domanda solo quando   disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2.